

**PROMOZIONE DELLE
COMUNITA' DI EREDITÀ DEL PATRIMONIO
(CONVENZIONE DI FARO)**

**PER AVVIARE UN PERCORSO RICHIESTO DA TALE CONVENZIONE
SI DEVE OPERARE PER CONOSCERE
E CREARE UN QUADRO DI RIFERIMENTO.
DA DOVE PARTIRE?**

SINTESI DELLE QUATTRO CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Le tre Convenzioni UNESCO sono: quella del 1972 (sul patrimonio culturale tangibile: materiale, della natura e del paesaggio); quella del 2003 (sul patrimonio culturale immateriale, intangibile e vivente); quella del 2005 (sul patrimonio culturale rappresentato dalla diversità culturale) e, invece la quarta è la Convenzione del CONSIGLIO D'EUROPA del 2005 (cosiddetta di FARO) (sulla consapevolezza del valore del patrimonio culturale e del suo contributo al benessere e alla qualità della vita). Queste quattro Convenzioni internazionali se lette trasversalmente (operando per evidenziarne le numerose interdipendenze tra loro) stanno finalmente producendo la spinta verso una maggiore, completa e integrata applicazione delle stesse in Italia.

Sono quattro le **Convenzioni** da approfondire: tre **UNESCO** e una del **CONSIGLIO D'EUROPA** (Organismo diverso dall'UE, quest'ultima nata prima come CEE, poi divenute CE e infine Ue). Il Consiglio d'Europa è composto da 47 Stati membri ed è nato nel periodo post bellico.

- **La prima Convenzione UNESCO:**

Esiste una Convenzione del 1972 (che poi è la prima approvata dall'UNESCO sul Patrimonio culturale) che riguarda il "Patrimonio Culturale Tangibile: Materiale, della Natura e del Paesaggio". In ordine di data e di esposizione è la prima ratificata dall'Italia. (LEGGE 6 aprile 1977, n. 184).

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972. (GU Serie Generale n.129 del 13-05-1977 - Suppl. Ordinario).

Riguarda la protezione sul piano mondiale del Patrimonio culturale, naturale e del paesaggio (Accordo sottoscritto il 16/11/1972. Vigenza Internazionale: 17.12.1975. Accordo Tipo: multilaterale. Provvedimento Legislativo: Legge 184 del 06.04.1977 - GU n. 129 del 13.05.1977, è lo strumento internazionale

più conosciuto, proposto dall'UNESCO, per la protezione del patrimonio culturale "materiale" o "tangibile" (siti archeologici, monumenti, chiese, musei, paesaggi, natura, ecc.). È come noto la Convenzione che interviene sul patrimonio di eccezionale valore per l'intera comunità internazionale, ratificata da quasi tutti gli Stati del mondo, che ne hanno pertanto fatto uno strumento legale di portata universale per la protezione dei beni culturali e naturali della terra.

Tale accordo internazionale, firmato da 175 Stati Membri, fu adottato durante la Conferenza Generale dell'UNESCO (Organismo dell'ONU) nel 1972, a Parigi. La sua missione principale è quella di definire e conservare il patrimonio mondiale completando un elenco di siti il cui enorme valore deve essere preservato per l'umanità, e assicurarne la protezione attraverso una più stretta collaborazione tra nazioni. Firmando la convenzione, ogni paese si è impegnato a conservare i siti sul proprio territorio, alcuni dei quali riconosciuti come Patrimonio Mondiale.

La loro conservazione per le generazioni future diventa poi una responsabilità condivisa dall'intera comunità internazionale. La Convenzione definisce il tipo di siti naturali e culturali che possono essere presi in considerazione per l'iscrizione all'Elenco del Patrimonio Mondiale e delinea i doveri degli stati Membri nell'identificare potenziali siti, nel proteggerli e preservarli.

Con la Convenzione per il Patrimonio Mondiale si definisce "Patrimonio culturale" un monumento, un gruppo di edifici o un sito di valore storico, estetico, archeologico, scientifico, etnologico o antropologico. Con il termine di "Patrimonio naturale" si definiscono caratteristiche fisiche, biologiche e geologiche di eccellenza, habitat di specie animali (fauna) o vegetali (flora) minacciate, aree di valore naturale, scientifico o estetico e/o paesaggistico o importanti dal punto di vista della conservazione.

Durante questi anni dal 1972 in poi, in molti Paesi, sono state approvate leggi europee, nazionali e regionali per la protezione di questi beni. Sono nate leggi a favore di musei e biblioteche, e a protezione e valorizzazione di tali patrimoni. In Italia sono stati approvati, per esempio, il Codice del Paesaggio e il Codice dei Beni Culturali (e tantissime altre leggi)

Molti osservatori hanno avvertito, fin dagli anni '70, l'esigenza di affiancare a tale importante strumento internazionale un analogo dispositivo di tutela di quelle ricchezze "immateriali" che costituiscono il patrimonio, per così dire, "intangibile" dell'umanità. Dopo un lungo cammino di studi e proposte si è giunti così alla "Convenzione Universale per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale", adottata senza alcun voto contrario a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla Conferenza Generale dell'Unesco. Non pochi Paesi aderenti hanno visto fin dal principio nel nuovo trattato una sorta di complemento della Convenzione del 1972, non sfuggendo a nessuno come la

protezione di soli paesaggi e “ambienti” materiali ha poco senso senza la conservazione delle culture e delle espressioni sociali e religiose che li hanno custoditi, abbelliti, amati.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1977/05/13/077U0184/sg>

- La Seconda Convenzione UNESCO:

LEGGE 27 settembre 2007, n. 167 Ratifica e avvia l'esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO). (GU Serie Generale n.238 del 12-10-2007) note:
Entrata in vigore del provvedimento: 13/10/2007

Deriva dal Trattato internazionale approvato all'unanimità nella Conferenza Generale UNESCO tenutasi a Parigi il 17 Ottobre 2003 e ratificato dal Parlamento italiano con Legge 27 Settembre 2007, n. 167, per la “Salvaguardia dei Beni Culturali Immateriali”, definisce il Patrimonio culturale delle comunità, dei gruppi e degli individui portatori di interessi come un patrimonio particolarmente vulnerabile del processo identitario culturale.

La Convenzione internazionale per la salvaguardia dei beni culturali immateriali considera fondamentale l'interdipendenza tra Patrimonio Culturale Immateriale, Intangibile e Vivente e Patrimonio culturale, naturale e del paesaggio, così come definito nella Dichiarazione di Yamato;

La tutela del Patrimonio Culturale Immateriale è definita “Salvaguardia”.

Per “Salvaguardia” si intendono le misure atte a favorire la Trasmissione del Patrimonio Culturale Immateriale fra le Generazioni quali:

- a. l'Identificazione, la Documentazione, la Preservazione, la Protezione, la Promozione e la Valorizzazione. I quali sono processi che coinvolgono la Ricerca finalizzata all'Individuazione del Bene Culturale Immateriale rappresentata dalla Documentazione scritta, fotografica, audio e visuale quali Fonti garanti della trasmissione della memoria storica e culturale;
- b. la Protezione intende preservare i luoghi, l'ambiente naturale e il paesaggio, cioè il contesto storico, culturale e sociale che ha prodotto e produce -come vivente- il bene culturale in oggetto;
- c. la Promozione e la Valorizzazione del Bene Culturale Immateriale si avvale della Conoscenza e della Preservazione anche attraverso le forme dell'Educazione al Patrimonio formali e non formali;
- d. nell'ambito del Patrimonio Culturale, i Beni Non Tangibili o Viventi riguardano in special modo le tradizioni trasmesse per via orale, che

significa: attraverso il linguaggio verbale e attraverso il linguaggio del corpo;

- e. si tratta di beni cui non è sempre agevole dare un'identificazione tipologica precisa, tuttavia il Patrimonio Culturale Immateriale è principalmente costituito dalle seguenti vaste categorie di beni:
1. le lingue, i dialetti e le isole alloglotte diverse dall'italiano;
 2. le arti performative (tra queste i giochi storici e le rievocazioni storiche), la musica, la danza e le forme di teatro, gli artisti di strada, i carnevali storici, le processioni storiche, le rievocazioni degli avvenimenti storici, i giochi storici (la Quintana Cybea), il canto del maggio, ecc.;
 3. le pratiche sociali, riti, feste e cerimonie;
 4. le conoscenze e le pratiche intorno alla natura e all'universo;
 5. le modalità, le tecniche, i saperi del lavoro artigianale (Carrara è divenuta grazie alla creazione di una rete di città: Città creativa dell'UNESCO);
- f. L'interrelazione di questi elementi con l'ambiente circostante, sia fisico che sociale, conduce alla formazione e all'elaborazione dinamica delle identità locali e, quindi, alla riscoperta del "genius loci".

E' pertanto sulla Convenzione dei beni culturali immateriali che l'ATRS (Associazione Toscana delle Rievocazioni Storiche) opera per candidare l'intera rete delle Associate (tra cui la Quintana Cybea), attraverso un percorso già iniziato e che si snoderà nei prossimi mesi.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/10/12/007G0183/sg>

- La Terza Convenzione UNESCO:

Convenzione UNESCO per la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.

Approvata il 20 ottobre 2005 dalla XXIII Conferenza Generale dell'UNESCO Ratificata dall'Italia il 19 febbraio 2007 con Legge n. 19 Entrata in vigore alla 40ma ratifica, il 18 marzo 2007.

Riguarda la Protezione e la Promozione della diversità delle espressioni culturali approvata il 20 Ottobre 2005, ed è mirata a identificare, tutelare, proteggere e promuovere le espressioni di quelle identità plurime che contraddistinguono un territorio o un'area culturale storicamente determinata allo scopo di evitare il rischio di omologazione culturale e della conseguente scomparsa delle differenze tra le culture; la ratifica italiana della Convenzione UNESCO sulla Protezione delle Diversità Culturali è avvenuta con Legge del 19 Febbraio 2007, n. 19.

La Convenzione punta a Investire nella diversità culturale e nel dialogo interculturale. Ci sono voluti i primi sette decenni del XX secolo affinché le

culture cominciassero a essere percepite come entità mutevoli. Fino ad allora, si supposeva che restassero immutate e che il loro contenuto venisse trasmesso di generazione in generazione attraverso vari canali, quali l'educazione o diverse pratiche iniziatiche. Sembra oramai che la cultura venga intesa meglio se la si considera come processo: le società cambiano secondo percorsi che sono propri a ciascuna di esse. Il concetto di differenza rende bene conto di questa dinamica particolare in virtù della quale una cultura cambia pur restando la stessa. Bisogna quindi definire politiche che diano un'inflexione positiva a tali «differenze culturali», affinché i gruppi e gli individui che entrano in contatto, anziché trincerarsi in identità chiuse, scoprono nella «differenza» uno stimolo all'evoluzione e al cambiamento. Queste considerazioni depongono a favore di un approccio nuovo alla diversità culturale - un approccio che renda meglio conto del suo carattere dinamico e delle sfide legate alle identità e alla permanenza del cambiamento culturale.

[http://unesclublob.blob.core.windows.net/documenti/959ca9b1-de58-4896-8d39-](http://unesclublob.blob.core.windows.net/documenti/959ca9b1-de58-4896-8d39-2168b1710090/Convenzione%20%20Internazionale%20sulla%20Protezione%20e%20la%20Promozione%20della%20Diversit%20delle%20Espressioni%20Culturali.pdf)

[2168b1710090/Convenzione%20%20Internazionale%20sulla%20Protezione%20e%20la%20Promozione%20della%20Diversit%20delle%20Espressioni%20Culturali.pdf](http://unesclublob.blob.core.windows.net/documenti/959ca9b1-de58-4896-8d39-2168b1710090/Convenzione%20%20Internazionale%20sulla%20Protezione%20e%20la%20Promozione%20della%20Diversit%20delle%20Espressioni%20Culturali.pdf)

<http://www.unesco.it/it/Cultura/Detail/138>

<http://documenti.camera.it/leg15/dossier/testi/es0027.htm>

COMUNITÀ DI EREDITA' DEL PATRIMONIO

La Quarta Convenzione è del Consiglio d'Europa (Convenzione di FARO):

LEGGE 1 ottobre 2020, n. 133.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, adottata a **Faro (Portogallo)** il 27 ottobre 2005. (20G00152) (GU Serie Generale n.263 del 23-10-2020).

Ratificata dall'Italia ed entrata in vigore del provvedimento nel nostro Paese, solamente, il 24/10/2020.

E' stata adottata a Faro in Portogallo il 27 Ottobre 2005, è entrata in vigore nell'Ottobre 2011, e il Trattato internazionale è stato firmato dal Governo italiano nel Febbraio 2013, ratificata dal Parlamento italiano il 24 Settembre 2020. La Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale, promuove una comprensione più ampia, del patrimonio culturale e del suo rapporto con le comunità che lo hanno prodotto e ospitato, nella quale la “partecipazione dei cittadini”, in particolare, “costituisce la chiave di volta” per accrescere in Europa la “consapevolezza del valore del patrimonio culturale e del suo contributo al benessere e alla qualità della vita”; tali comunità sono accomunate dalla volontà di contribuire all'attribuzione di senso e di nuovo valore al patrimonio culturale. La Convenzione di Faro (così definita per la località portoghese, nella quale è stata inizialmente adottata)

introduce un concetto molto più ampio e innovativo di "eredità-patrimonio culturale", considerato "un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione" (art. 2) e di "comunità di eredità-patrimonio", cioè, "un insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici del patrimonio culturale, e che desidera, nel quadro di un'azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future" (art. 2).

Composta di un preambolo e di 23 articoli, suddivisi in V parti, la Convenzione richiama innanzitutto gli ideali e i principi posti a fondamento del Consiglio d'Europa e rimarca il valore e il potenziale del patrimonio culturale come risorsa per lo sviluppo durevole e per la qualità della vita. Definisce quindi i suoi obiettivi e individua il "diritto al patrimonio culturale", riconoscendo la responsabilità individuale e collettiva nei confronti del patrimonio culturale e sottolineando l'importanza della sua conservazione ed il suo ruolo nella costruzione di una società pacifica e democratica (articolo 1). Il testo connota il "patrimonio culturale" come l'insieme delle risorse ereditate dal passato, riflesso di valori e delle credenze, e la "comunità patrimoniale" quale insieme di persone che attribuiscono valore a quel patrimonio (articolo 2). La Convenzione definisce quindi i diritti e le responsabilità concernenti il patrimonio culturale e fissa l'impegno per le Parti firmatarie a riconoscere il suo interesse pubblico, a valorizzarlo, a predisporre disposizioni legislative conseguenti e a favorire la partecipazione alle attività ad esso correlate (articoli 4 e 5).

La Parte II della Convenzione (articoli 7-10) è dedicata al contributo del patrimonio culturale allo sviluppo dell'essere umano e della società, ed esplicita l'impegno delle Parti ad utilizzare tutte le caratteristiche del patrimonio culturale per contribuire ai processi di sviluppo economico, politico e sociale, per rafforzare la coesione sociale e per promuovere obiettivi di qualità nelle modificazioni dell'ambiente (articoli 8-10). La Parte III (articoli 11-14) è dedicata al tema della responsabilità condivisa nei confronti del patrimonio culturale e alla partecipazione del pubblico, e prescrive l'impegno delle Parti a promuovere un'organizzazione congiunta delle responsabilità da parte delle istituzioni pubbliche e ad incoraggiare l'accesso al patrimonio culturale, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie digitali. Il testo traccia inoltre uno stretto raccordo fra il patrimonio culturale e gli strumenti della conoscenza e della formazione (articolo 13). La Parte IV (articoli 15-17) è dedicata ai meccanismi di controllo e di cooperazione in

relazione al patrimonio culturale, impegnando le Parti a sviluppare un esercizio di monitoraggio in tema di legislazione e di politiche, attribuendo questo compito a un apposito Comitato, nominato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Da ultimo, le clausole finali (Parte V, articoli 18-23) definiscono le modalità per la firma, per l'adesione, per l'applicazione territoriale, per la denuncia e per l'emendabilità del testo convenzionale.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di cinque articoli che riguardano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), l'ordine di esecuzione (articolo 2), le misure attuative dell'articolo 13 della Convenzione (articolo 3), la copertura finanziaria (articolo 4) e l'entrata in vigore (articolo 5). L'articolo 3, in particolare, reca norme di attuazione dell'articolo 13 della Convenzione, al fine di favorire la correlazione tra il patrimonio culturale, il settore dell'istruzione e quello della formazione. Si prevede in particolare che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dei beni culturali e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto, predisponga un programma triennale di iniziative dirette a facilitare l'inserimento nei programmi scolastici della dimensione del patrimonio culturale e a incoraggiare la ricerca interdisciplinare e la formazione continua.

L'Associazione Ducato di Massa ha promosso in questi anni, dal 2018, unitamente alla Rete degli aderenti a: FEDERCULTURE e ATRS un movimento di pressione per sensibilizzare il nuovo Parlamento a ratificarla rapidamente.

Tutti i soci di tali reti si sono mobilitati per sottoscrivere il documento sul sito di Federculture per una rapida ratifica della Convenzione di Faro.

L'Associazione Ducato di Massa nel 2018 ha avviato un approfondimento sul concetto di “*eredità-patrimonio culturale*” e sul ruolo delle “*comunità di eredità-patrimonio*”: iniziativa lanciata a fine aprile 2018 al Castello Malaspina nei due seminari internazionali che si sono svolti durante le cinque giornate dello Spino Fiorito 2018.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/23/20G00152/sg>

Da Ottobre del 2020 la Convenzione di Faro è stata ratificata, come ultimo atto del percorso, dalla Camera dei Deputati.

A Cura Associazione Ducato di Massa